

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto
a Vilnius il 4 aprile 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	7
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	39

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine del 1995, le competenti Autorità aeronautiche lituane hanno richiesto lo svolgimento di consultazioni aeronautiche al fine di concludere un accordo aereo con l'Italia.

Tutto ciò trae origine dalla necessità di regolamentare il crescente volume di traffici passeggeri e merci tra i due Paesi.

Le consultazioni si svolgevano nel gennaio '96 in un clima cordiale e di collaborazione. Al termine dei negoziati veniva parafrasato il testo normativo e l'annesso tecnico dell'Accordo aereo che istituiva servizi aerei di linea tra punti nei territori di origine verso le rispettive capitali, via un punto intermedio in Europa e con possibilità di prosecuzione su uno scalo in Europa stessa.

Lo stesso Accordo è stato firmato a Vilnius il 4 aprile 1996 in occasione della visita del Sottosegretario di Stato degli affari esteri, ambasciatore Ferraris.

L'Accordo detta le norme per la regolamentazione dei servizi aerei tra i due Paesi ai sensi della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, reso esecutivo con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e stabilisce, tra l'altro, i principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati tra le due Parti.

Ciò significa che i predetti servizi dovranno essere adeguati al soddisfacimento delle esigenze del trasporto tra i due Paesi di passeggeri, merci e posta.

Le due Parti si sono impegnate inoltre, in conformità ai dettami della Convenzione di Chicago, a salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti di illecita ingerenza e a fornirsi reciprocamente la necessaria assistenza, allo scopo di prevenire e prevedere incidenti.

In particolare, l'articolo 3 dell'Accordo prevede, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.

L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una sola compagnia aerea per Parte quale vettore nazionale.

L'articolo 5 concerne, ove ciò si renda necessario, la facoltà di revocare e di sospendere i diritti concessi alla compagnia designata.

L'articolo 6 riguarda la materia doganale: alle imprese designate viene concessa l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per le attrezzature normali che si trovano a bordo degli aerei.

L'articolo 7 stabilisce pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe. In caso di disaccordo tra le parti, le Autorità aeronautiche dei due Paesi dovranno adoperarsi per determinare la tariffa di comune accordo. Qualora non si raggiunga alcuna intesa, in base a quanto stabilito dall'articolo 15 verranno tenuti negoziati.

L'articolo 9 concerne i criteri di applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle direttive amministrative di una Parte contraente agli aeromobili ed ai passeggeri della compagnia designata dall'altra Parte contraente.

L'articolo 10 riguarda il riconoscimento di licenze e certificati.

L'articolo 11 regola il trattamento delle rappresentanze delle compagnie aeree designate e consente di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente, su base di reciprocità ed in conformità alle leggi vigenti,

propri uffici nonchè personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto. È concesso inoltre l'impiego di cittadini di Paesi terzi, ove autorizzato dalle Autorità competenti.

L'articolo 12 stabilisce l'obbligo delle Parti contraenti di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile.

L'articolo 13 regola la vendita dei titoli di trasporto ed il trasferimento dei proventi.

L'articolo 14 fissa le modalità di eventuali consultazioni per la modifica dell'Accordo.

L'articolo 15 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o

sull'applicazione dell'Accordo attraverso consultazioni tra le Parti contraenti.

L'articolo 16 prevede l'adattamento dell'Accordo bilaterale alle convenzioni multilaterali cui aderiscono le due Parti contraenti.

L'articolo 17 stabilisce la reciproca fornitura di dati statistici sul traffico aereo tra i rispettivi Paesi.

L'articolo 18 prevede la registrazione dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso l'Organizzazione interministeriale per l'Aviazione civile internazionale.

Gli articoli 19, 20 e 21 concernono le modalità di notifica della decisione di una Parte contraente di sospendere l'Accordo, la validità e l'entrata in vigore dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI

=====

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Lituania,

in seguito denominati nel presente Accordo «Parti Contraenti»,
quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione
Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di
regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti:

- a) il termine «Convenzione» si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione così come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti;
- b) il termine «Autorità Aeronautiche» indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo;
- c) il termine «compagnia aerea designata» indica la compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità all'Articolo 4 del presente Accordo.

- d) il termine «territorio» relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione;
- e) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «compagnia aerea» e «sosta per scopi non di traffico» hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione.
- f) il termine «capacità» significa:
- in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta;
 - in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacità dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea:
 - (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
 - (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico;
2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i «servizi concordati» e le «rotte specificate»).
3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potrà effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati.
4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potrà essere interpretato nel senso di

conferire alla compagnia aerea ~~designata da una Parte~~
Contraente il diritto di imbarcare sul territorio
dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta,
dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del
territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

1. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovrà concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata.
3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione d'idoneità ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorità competenti in conformità alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui

detta Parte Contraente non ritenga che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini.

5. Una volta così nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potrà cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

6. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi:
 - a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini;
 - b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti;
 - c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformità alle condizioni stabilite dal presente Accordo.
2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte

1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per:
 - a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea;

- b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorità competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo.
3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potrà essere utilizzato solo per i servizi aerei internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformità alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalità specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano lo svolgimento dei servizi
concordati

1. Dovrà essere garantita pari ed equa opportunità alle compagnie aeree designate da ciascuna Delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Delle Parti Contraenti terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse.
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.
4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvederà a fornire alle Autorità Aeronautiche

dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Ai fini dei commi seguenti, il termine «tariffa» va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo è applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.
2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree.
3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti.
4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potrà essere ridotto, previo accordo tra le suddette Autorità.

5. Tale approvazione potrà essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorità Aeronautiche si sarà espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorità Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni.
6. Se una tariffa non può essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorità Aeronautiche comunica all'altra Autorità Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo.
7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a quando non verrà stabilita una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validità, in conformità alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente.
2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità aerea, certificati di idoneità e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.

ARTICOLO 11

Rappresentanza di una compagnia aerea

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata.
2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sarà effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorità competenti.
3. Tutto il personale sopra specificato sarà soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.
4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.
5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza aeronautica

1. In conformità ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita costituisce una parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalità dei loro diritti e obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformità alle disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e sugli altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la soppressione della appropriazione illecita di aeromobili, firmata a l'Aja il 16 settembre 1970, e la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ogni altra Convenzione relativa alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito.
2. Ognuna delle Parti Contraenti fornirà su richiesta all'altra Parte Contraente, tutta l'assistenza necessaria ad impedire il sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito contro la

sicurezza di detti aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, ed ogni altra minaccia per la sicurezza dell'Aviazione Civile.

3. Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire in conformità con le disposizioni dell'Aviazione Civile stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile e indicate come Annessi alla Convenzione, sempre che tali disposizioni siano applicabili alle due Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte nei propri registri aeronautici, alle compagnie aeree che abbiano la loro sede principale o la loro residenza permanente nel proprio territorio, nonché alle società di gestione degli aeroporti del proprio territorio, di agire in conformità con le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea.

4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene che alle compagnie aeree sia richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza di cui al succitato Comma 3), richieste dall'altra Parte Contraente per entrare, partire, ovvero sostare, nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate sul proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonché effettuare ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali, dei bagagli,

delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia prima che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna delle due Parti Contraenti cercherà di dare attenta considerazione ad ogni richiesta dell'altra Parte Contraente per ogni misura di sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia.

5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente o la minaccia di un incidente per il sequestro illecito di un aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione aerea, le due Parti Contraenti provvederanno all'assistenza reciproca facilitando le comunicazioni ed ogni altra misura adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo più sicuro tale incidente o minaccia di incidente.

ARTICOLO 13

Vendite e Trasferimento degli Utili

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente servizi di trasporto aereo, compresi servizi supplementari, resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie aeree, sia direttamente che tramite agenti.
2. La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti sarà libera di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero degli utili in relazione alle vendite dei titoli di trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione.
3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà permettere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ed a discrezione della compagnia aerea medesima, l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un tasso ufficiale di cambio, ai prevalenti

tassi di mercato per i pagamenti correnti.

4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno riconosciuti solo su una base di stretta reciprocità. Se una delle due Parti Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo.
5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti fosse regolato da un Accordo speciale, quest'ultimo verrà applicato.

ARTICOLO 14Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformità alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso.
2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potrà proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sarà ricevuta da una delle Parti Contraenti.
3. Ogni modifica al presente Accordo in conformità al Comma 2) del presente Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici.
4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potrà essere concordata a seguito di consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovrà essere confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

Nel caso in cui tra le Autorità Aeronautiche dovesse sorgere un disaccordo relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti dovranno cercare di risolvere la controversia attraverso un negoziato.

ARTICOLO 16

Adattamento a Convenzioni multilaterali

Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Presentazione di dati statistici

Le Autorità Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

**Registrazione presso l'Organizzazione Internazionale per
l'Aviazione Civile**

Il presente Accordo e tutti gli eventuali emendamenti successivi verranno depositati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 19**Denuncia**

In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potrà comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verrà simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tale caso l'Accordo cesserà la sua validità dopo dodici (12) mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verrà considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 20**Validità**

Il presente Accordo resterà valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Successivamente, esso rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo.

I termini dell'articolo 19 del presente Accordo si applicheranno anche durante il periodo iniziale di cinque anni.

ARTICOLO 21


Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti notificherà, per il tramite dei normali canali diplomatici, all'altra Parte contraente l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

A testimonianza di quante sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno ~~quattro~~..... del mese di ~~aprile~~ 1996..... nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di applicazione o di interpretazione prevarrà l'edizione in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Lituania



ANNESSO

Tabella delle Rotte

Sezione 1

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

Punti in Italia - un punto intermedio, in Europa - Vilnius
- un punto oltre, in Europa.

Sezione 2

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica di Lituania:

Punti in Lituania - un punto intermedio, in Europa - Roma
- un punto oltre in Europa.

NOTE

- La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti potrà non effettuare uno o tutti i voli relativi con riferimento ai punti intermedi e/o punti oltre summenzionati, purché i servizi concordati sulle rotte inizino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

- Le rotte saranno operate con diritti di traffico di terza e quarta libertà.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING
AIR SERVICES

=====

The Government of the Italian Republic and the Government
of the Republic of Lithuania

hereinafter called in the present Agreement the
«Contracting Parties»,

being parties to the Convention on International Civil
Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day
of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of
regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:



Ross Pennantini

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term «the Convention» means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- b) the term «Aeronautical Authorities» means: in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation - Directorate General of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Lithuania, the Ministry of Transport and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;
- c) the term «designated airline» means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term «territory» in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms «air service», «international air service», «airline» and «stop for non-traffic purposes» have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

f) the term «capacity» means:

- in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route;

- in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

Each Contracting Party grants the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:

(a) the right to fly across its territory without landing;

(b) the right to make stops in its territory for non traffic purposes:

2. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule hereto (hereinafter called «the agreed services» and the «specified routes»).

3. The airline designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

4. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be

deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation and Authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.
3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise

by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

6. Each Contracting Party shall have the right to withdraw the designation of any such airline and to designate another one by notification in writing to the other Contracting Party.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Customs and Other Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other similar charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8**Tariffs**

1. For the purpose of the following paragraphs, the term «tariff» means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo as well as the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.
4. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed

date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.
2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.
3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party as well as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.
4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.
5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance to said offices and personnel.

ARTICLE 12**Aviation Security**

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and any other Convention relating to the security of civil Aviation to each both Contracting Parties are parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft,

their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on-items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to

any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.
2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.
3. Each Contracting Party shall permit the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency at the airlines own discretion, within a maximum of sixty (60) days from the date of the application. Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rates, or, where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign

exchange market rates for current payments.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2) and 3) of this Article.

5. Whether the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14**Consultations**

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.
2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.
3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.
4. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to

this Agreement such modification may be agreed upon
in consultation between the Aeronautical Authorities
of the two Contracting Parties and shall be confirmed
in writing.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

**Registration with the International Civil Aviation
Organisation**

**This Agreement and any subsequent amendments shall be
registered with the International Civil Aviation
Organization.**

ARTICLE 19**Termination**

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20**Validity**

This Agreement shall be concluded for an initial period of five (5) years. Thereafter it shall remain in force indefinitely, unless denounced by one of the Contracting Parties in accordance with Article 19 of this Agreement. The terms of Article 19 of this Agreement shall also apply during the initial period of five years.

ARTICLE 21


Entry into Force

This Agreement shall enter into force from the date, when the Contracting Parties will have notified each other by Diplomatic channels that all the requirements under national law of the Contracting Parties for the entering into force of this Agreement have been complied with.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of *April, 4th, 1936* at *Vilnius*, in the English, Italian and Lithuanian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementation, interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Lithuania



ANNEX

ROUTE SCHEDULE

Section 1

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Lithuania:

Points in Lithuania - one intermediate point, in Europe - Rome - one point beyond, in Europe.

Section 2

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Points in Italy - one intermediate point, in Europe - Vilnius - one point beyond, in Europe.

Footnotes

- The designated airline of each Contracting Party may or any or all flights omit calling at intermediate and/or beyond point mentioned above provided that the agreed services on the route begin or terminate in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

- The routes will be operated with full third and fourth freedom traffic rights.